



Corpo Intercomunale di Polizia Locale Cesena - Montiano



UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Via Natale Dell' Amore 19 - 47521 Cesena (FC) –

Tel: 0547.354811

pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it

DOMANDE FREQUENTI **Le cinture di sicurezza: sono obbligatorie per tutti?**



Ci chiedono spesso se le cinture di sicurezza siano obbligatorie anche per i passeggeri del sedile posteriore, sui mezzi di trasporto o sui taxi.

La cintura di sicurezza, amata o odiata da molti utenti della strada, è obbligatoria, per conducenti e passeggeri, non solamente sulle autovetture, ma anche su mezzi di trasporto persone e cose.

I passeggeri a bordo di questi veicoli invocano spesso come “attenuante” la confusione e disinformazione legislativa oppure la mancata informazione da parte del conducente del mezzo.

La normativa in questo settore è molto chiara: le cinture di sicurezza devono essere allacciate su taxi, autobus, minibus, e tutti i veicoli in circolazione.

Il Codice della Strada attuale, in vigore dal 01 gennaio 1993, all’art. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini - prevede sia la normativa sull’utilizzo delle cinture di sicurezza, che le eventuali sanzioni.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

tutti i giorni feriali 9:00 / 12:00

+ il giovedì pomeriggio 15:30 / 18:30

“Il conducente e i passeggeri dei veicoli di cui alla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice della strada, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”.

Quindi sembra superfluo “raccomandare” ai passeggeri e conducenti questa importante norma per la loro sicurezza e sembra utile riepilogare le categorie dei veicoli:

categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. .

E i veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta?

Dall'analisi della normativa, risulta che sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

- a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
- b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

tutti i giorni feriali 9:00 / 12:00
+ il giovedì pomeriggio 15:30 / 18:30



I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.

Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

Sanzioni previste

La normativa prevede che chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni sull'uso dei dispositivi di ritenuta, per almeno due volte nell'arco temporale del biennio, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163.

Si ricorda infine che in capo al conducente, come previsto dall'art. 126bis comma 2 del CdS, per le violazioni sull'uso dei dispositivi di ritenuta è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida o dalla CQC.